REGIONE
TOSCANA

PIANO DI CONTROLLO

DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE

IN REGIONE TOSCANA 2022-2024

(ART.19 L.157/92, ART. 37 L.R. 3/94)

PROCEDURE E METODI

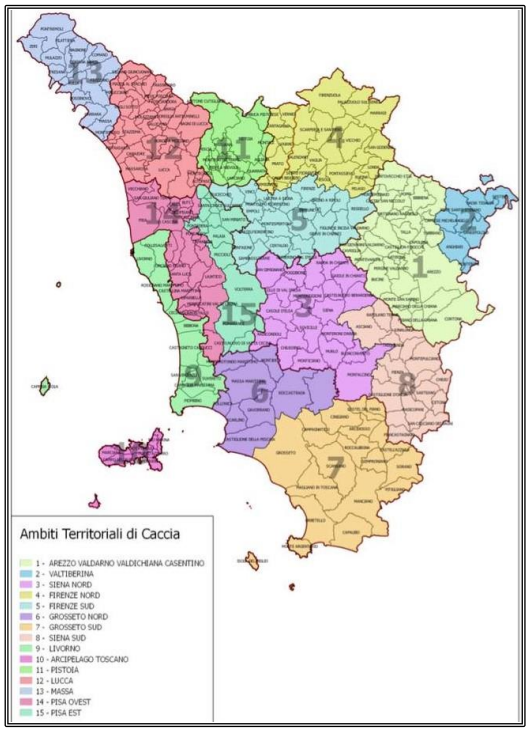

Premessa

Il cinghiale è la specie che genera le maggiori situazioni di conflitto con le attività antropiche e che causa localmente seri problemi agli habitat e alle altre specie faunistiche.

Accanto a tali problemi si è generato negli ultimi anni il rischio che la specie funga da vettore della Peste Suina Africana nel nostro Paese. L'esigenza di limitare le consistenze/densità del suide appare per tali ragioni di primaria importanza.

La Regione Toscana, per arginare le problematiche sopra citate, ha approvato la L.R. 10 del 9 febbraio 2016, che ha avuto l'obiettivo di aumentare le possibilità di prelievo venatorio anche mediante periodi più ampi nelle aree maggiormente soggette a danni. Le attività di caccia, al di fuori dei periodi previsti dalla 157/92, sono state incentrate sul prelievo selettivo, attraverso il ricorso alle procedure previste dall'art. 11 *quaterdecies*, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Uno degli scopi della l.r. 10/2016 e delle impostazioni trasferite sul vigente DPGR 48/R/2017 è stato quello di limitare il ricorso agli interventi di controllo sugli ungulati (ex art. 19 della L. 157/92 e art. 37 della LR 3/1994), che, per loro frequenza, numero (nell'ordine delle decine di migliaia all'anno) e complessità di realizzazione, rappresentano uno strumento di difficile gestione in termini di impegno, risorse umane ed economiche coinvolte.

Le attività di gestione sulla specie cinghiale comprensive del prelievo venatorio e di quello effettuato in controllo ed i risultati raggiunti anche in termini di riduzione dei danni, sono rappresentate nel documento "Piano di Controllo del Cinghiale in Toscana 2022-24 – Relazione Tecnica", inviato a Ispra come allegato alla richiesta di parere.

Per il periodo 2022-2024 risulta comunque necessario prevedere uno specifico Piano regionale, finalizzato all'attuazione del controllo nelle aree e per i tempi ove non sia possibile effettuare la caccia. Tale strumento si pone in continuazione dell'analogo Piano, avente validità 2019-2021, e degli analoghi documenti precedenti adottati dopo le avvenute modificazioni del quadro istituzionale ed il riordino delle competenze in materia faunistico-venatoria.

1) Finalità del Piano di Controllo e validità

Scopo del Piano è la definizione delle procedure e dei metodi di attuazione del controllo sulle popolazioni di cinghiale presenti nel territorio regionale. Tali azioni saranno finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in sub-ordine, ai danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio. Dal punto di vista normativo le attività disciplinate dal Piano si inquadrano entro l'art. 19 della L. 157/92 e nel corrispondente art. 37 della l.r. 3/94, riguardando prevalentemente interventi di prelievo (con cattura e/o abbattimento) in aree, tempi o con mezzi vietati alla caccia.
Il Piano di controllo ha validità triennale, per il periodo 2022-2024.

2) Condizioni per l'attuazione del prelievo in controllo

Le situazioni che possono giustificare gli di interventi di controllo diretto (cattura e/o abbattimento) dovranno comunque rientrare tra i seguenti casi:

a) presenza di danni quantificati o potenziali alle coltivazioni agro-forestali;

b) presenza della specie in area ove non sia possibile attuare gli interventi venatori ordinari (aree in divieto di caccia, periodo diverso da quello consentito per la caccia), con sussistenza di situazioni attuali o potenziali di danneggiamento alle colture;

c) presenza di danni, anche potenziali, alla fauna di interesse conservazionistico ed alle specie di indirizzo degli Istituti Faunistici Pubblici e Istituti Faunistici Privati;

d) presenza di danni a fauna allevata con contestuale verifica dell'inefficacia dei metodi di prevenzione utilizzati;

e) presenza di danni alle opere agricole e alle sistemazioni idrauliche;

f) presenza di altre motivazioni comunque previste all'art. 37 comma 2° della l.r. 3/94.

La Regione potrà richiedere di allegare alla domanda di intervento una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato alla professione, relativa alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti.

3) Applicazione dei metodi ecologici di prevenzione danni

La prevenzione dei danni alle colture agro-forestali è basata sull'applicazione di almeno uno dei seguenti metodi ecologici:

a) riduzione/eliminazione delle fonti trofiche di origine artificiale e mantenimento del divieto di foraggiamento;
b) prevenzione basata sulla costituzione di barriere/dissuasori nei perimetri e nella superficie delle zone danneggiabili (recinzioni fisse, reti, repellenti, detonatori e dissuasori acustici, fili elettrificati, ecc.);
c) ripristino e miglioramento ambientale, finalizzato al potenziamento della produttività trofica nelle aree vocate e all'alleggerimento del carico di pascolo sulle aree coltivate (p.e. ripristino di aree di pascolo in quota; creazione e mantenimento delle aree aperte nelle compagini forestali);
d) indennizzo monetario del danno;
e) mantenimento delle condizioni ecologiche di selezione naturale delle popolazioni attraverso la predazione esercitata dal Lupo.

Nel paragrafo 11 sono dettagliati dal punto di vista tecnico i metodi suddetti con i relativi criteri di applicazione.

Il soggetto richiedente gli interventi di controllo dovrà dichiarare alla Regione

l'avvenuta applicazione dei metodi ecologici di prevenzione del danno. La Regione in fase istruttoria potrà richiedere una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato relativa alla sussistenza e inefficacia degli interventi ecologici applicati.
Per coadiuvare l'azione dei metodi ecologici, si attuerà un'opportuna programmazione del prelievo venatorio nei periodi di caccia aperta (per le aree soggette a gestione venatoria), estendendo per quanto possibile tale pratica in sostituzione del controllo faunistico.

4) Ambito di applicazione del Piano di Controllo

Sulla base della pianificazione faunistica esistente, il territorio è suddiviso nei seguenti ambiti gestionali:
- **15 Comprensori** comprendenti ciascuno un ATC, gli Istituti faunistici pubblici e privati e le aree protette regionali;
- **15 Ambiti Territoriali di Caccia;**
- **941 Unità di Gestione**, (UdG) che rappresentano per ciascun Comprensorio le unità minime di applicazione del Piano. Esse rappresentano gli Istituti faunistico venatori privati, gli Istituti faunistico venatori pubblici e i distretti di caccia al cinghiale. Il numero delle Unità di Gestione, potrà variare in funzione degli atti di modifica (accorpamenti/divisioni, nuove istituzioni). Le Unità di Gestione sono riportate nel **Portale Regionale "TosCaccia",** che rappresenta il supporto informatizzato per l'inserimento dei dati da parte dei titolari/gestori delle UdG e che è aperto alla consultazione dell'ISPRA in ogni momento.

Il Piano sarà attuato con modalità differenziate a seconda del periodo e della tipologia territoriale e gli interventi saranno articolati per ciascuna Unità di Gestione.

Ai sensi del presente Piano, sono da considerarsi in modo differenziato, in relazione alle finalità gestionali ed al tipo di conduzione (pubblica o privata), i tempi e le modalità di prelievo a seconda delle seguenti tipologie di Unità di Gestione:
- **Istituti Faunistici Pubblici** di cui fanno parte le di Zone Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto Venatorio, le Oasi, le Zone di Protezione, i divieti di caccia comunque istituiti da enti pubblici;
- **Istituti Faunistici Privati** di cui fanno parte le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristico Venatorie, le Aree Addestramento Cani. I terreni classificati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/94, per gli interventi di controllo sono equiparati agli Istituti Faunistici Privati;
- **Territorio a Caccia Programmata** di cui fa parte il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia, a sua volta suddiviso tra "aree vocate" alla specie in Distretti di Gestione Ungulati e per le "aree non vocate" in Unità di Gestione non Conservative.

Nel caso siano attuati interventi di prelievo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94, saranno privilegiate le tecniche in grado di risolvere la problematica di danno in tempi rapidi, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali dell'area, la tipologia dell'Unità di Gestione e la necessità di arrecare il minimo disturbo possibile alle altre specie faunistiche. Rispetto alle varie metodologie utilizzabili, saranno privilegiate le tecniche selettive, in grado di evitare disturbo o danno alle specie non obiettivo dell'intervento, coerentemente a quanto indicato nei documenti tecnici ISPRA.

5) Metodo di prelievo: CATTURA

Si intende per cattura il prelievo di soggetti vivi, di norma effettuato per il cinghiale con trappole (corral, gabbie di cattura, fisse o mobili, reti) destinate a tale scopo, con dimensioni idonee e diversificate modalità di scatto, munite di targhetta di riconoscimento;

In tutto l'arco annuale è ammessa la cattura tramite attrezzature gestite dal personale di vigilanza di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994 e/o dai responsabili dell'Unità di Gestione coinvolta (se Istituto Faunistico). Tale intervento può prevedere sia la immediata soppressione dei soggetti catturati operata dai suddetti agenti di vigilanza, che la cessione di soggetti vivi nel rispetto delle norme vigenti. Le trappole per il cinghiale devono essere contrassegnate da targhetta numerata ed a ciascuna corrisponderà un Registro di Cattura, da compilarsi a cura dell'Agente di vigilanza responsabile o dal proprietario/conduttore agricolo a cui la trappola sia concessa in custodia; in alternativa i dati di cattura sono registrati su sistemi informatizzati di teleprenotazione e gestione degli interventi. Le strutture di cattura e le relative procedure di utilizzo dovranno essere realizzate in modo da evitare inutili sofferenze e ferimenti agli animali, pertanto i siti in cui collocare le trappole per la cattura dovranno preferenzialmente essere caratterizzati dalla presenza di un certo grado di copertura di vegetazione in modo da nascondere la struttura di cattura, aumentare la sensazione di sicurezza degli animali e garantire un sufficiente ombreggiamento. Nel periodo di attivazione delle strutture di cattura, le medesime devono essere sottoposte a controllo, da parte del personale addetto alla loro gestione, almeno due volte al giorno (alba e tramonto).

6) Metodo di prelievo: ABBATTIMENTO SELETTIVO ALL'ASPETTO E ALLA CERCA

Abbattimento realizzato da un sito di appostamento o lungo un percorso finalizzato alla ricerca delle condizioni idonee a compiere il tiro; l'abbattimento notturno o diurno da automezzo è riservato alla Polizia Provinciale e ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 da questa coordinati.
In tutto l'arco annuale è ammesso l'abbattimento selettivo diurno o notturno all'aspetto od in cerca; per tali interventi sono consentiti apprestamenti alimentari artificiali, costituiti unicamente da mais in grani e l'uso di attrattivi. Per gli interventi è consentito l'utilizzo di sistemi artificiali di illuminazione o puntamento. E' consentita la partecipazione anche di una sola persona armata e non sussistono limiti massimi; gli interventi condotti negli orari compresi tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima del sorgere del sole sono riservati ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 ed al personale da questi delegato e coordinato. Alla sola Polizia Provinciale ed ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 da questa espressamente delegati è riservata la possibilità di intervenire anche durante le ore notturne con l'uso di automezzo e faro o con sistema di puntamento/rilevamento montato sull'arma o mobile, lungo percorsi con essa preventivamente concordati. La polizia provinciale può prevedere la rotazione dei soggetti di cui sopra tra quelli disponibili. La Regione potrà autorizzare ai sensi dell'art. 19 della l. 157/92, il prelievo selettivo all'aspetto da parte dei proprietari o conduttori di fondi agricoli nelle aree soggette a danneggiamento.

7) Metodo di prelievo: GIRATA

Prelievo condotto con armi da fuoco mediante l'utilizzo da parte del conduttore di un cane limiere in possesso di abilitazione ENCI. L'intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie bersaglio.
In tutto l'arco annuale sono ammessi interventi in girata con la presenza massima di venti persone armate.
Negli Istituti Faunistici Pubblici tale metodo è applicabile, nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, nei soli giorni di martedì e venerdì.

8) Disposizioni comuni per l'attivazione e l'attuazione degli interventi di prelievo

Le richieste per l'attivazione degli interventi sono effettuate secondo le procedure definite con delibera della Giunta regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e successive modificazioni e integrazioni.
Il soggetto che coordina gli interventi, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, sceglie per ogni azione di controllo il metodo più idoneo tra quelli consentiti dal presente Piano.
Fermo il rispetto di quanto previsto nella citata delibera e nel presente Piano di controllo, per gli interventi di cui ai punti b), c), d) del paragrafo precedente è consentito l'utilizzo di armi da fuoco a canna rigata, anche munita di ottica, salvo che per gli interventi sul cinghiale in girata e braccata e per gli interventi condotti direttamente dalla polizia provinciale, nei quali può essere previsto l'utilizzo di arma a canna liscia, e comunque esclusivamente caricata con munizione non spezzata. E' vietato, durante i medesimi il porto e l'utilizzo di munizione spezzata.
Allo scopo di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei partecipanti, per tutti gli interventi con l'utilizzo di arma da fuoco, la Regione provvederà a favorire l'utilizzo di munizionamento atossico.
La soppressione dei capi catturati nelle trappole, costituendo il controllo attività di gestione faunistico venatoria non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento..
La traslocazione di capi vivi è consentita unicamente per il loro inserimento in strutture recintate secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente.

9) Indicatori di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano

Costituiscono indicatori funzionali al grado di realizzazione degli scopi del presente Piano i seguenti parametri:
- entità dei danni annuali da ungulati periziati/liquidati per colture agricole (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti;
- rapporto tra entità economica dei danni liquidati annualmente per ciascuna specie di ungulato e numero di capi abbattuti, (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti).

10) Rendicontazione

La Regione Toscana provvederà a comunicare all'ISPRA al termine di validità del presente Piano, in forma schematica:

- i danni liquidati, con ripartizione per tipologia e anno;
- il numero di soggetti prelevati in controllo ed in caccia e le loro caratteristiche;
- la ripartizione del prelievo per ciascuna categoria di Unità di Gestione.

11) Metodi ecologici di prevenzione del danno

Metodo ecologico di prevenzione	**Criterio di applicazione**
Conservazione del lupo	Il lupo rappresenta il principale metodo ecologico di contenimento delle popolazioni di ungulati. La conservazione dei predatori selvatici autoctoni, lupo *in primis*, è garantita dalla legge e dalle misure specifiche poste in essere dalla Regione per la prevenzione dei danni causati agli allevamenti
Realizzazione di colture dissuasive e a perdere destinate a alleggerire la pressione di danno sulle colture da reddito	Data la funzione multipla delle colture a perdere, questa tipologia di intervento deve essere privilegiata, sia allo scopo di allontanare, con posizionamento strategico, gli animali dalle aree con colture a reddito, sia per aumentare la risorsa trofica complessiva disponibile. Tali coltivazioni dovranno essere preferenzialmente collocate lontane dalle aree danneggiabili
Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse	Il metodo, a causa dell'elevato impatto biologico, in particolare sui Mammiferi (vincoli di mobilità ed accesso alle risorse) deve essere considerato come *extrema ratio* nella soluzione dei problemi di danno ed utilizzato solo in contesti limitati
Reti elettrificate	Il sistema risulta di applicazione prioritaria per la prevenzione dei danni da cinghiale.
Strumenti di prevenzione acustici	L'utilizzo di bombarde a gas, anche se associate ad altri sistemi ottici, è in genere limitato alle aree lontane da abitazioni. Da privilegiare i sistemi con emissione di elevata varietà di suoni diversi in successioni pre-impostate anche tramite ultrasuoni
Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive)	L'impiego di sostanze repellenti è in genere limitato a quelle non contenenti sostanze dannose per l'ambiente e la fauna. Impiego limitato in genere ad alcune tipologie colturali (es. mais, in semina, vigneti e frutteti specializzati), e eventualmente come rafforzamento di altre misure di prevenzione (es. recinzioni elettrificate, sistemi acustici)